

DECRETO “ALLUVIONE”
PROROGATA AL 10 DICEMBRE 2023 LA SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI
ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI PER
L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Il d.l. n. 61/2023 - recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” e in vigore dal 2 giugno u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023) - contiene, tra l’altro, un pacchetto di aiuti in favore di aziende e lavoratori colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, a maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della regione Emilia Romagna, compresa (all’art. 1, commi 2 e 3) la sospensione, fino al 20 novembre 2023, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito, in scadenza nel periodo 1 maggio-31 agosto 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2023).

L’art. 3, c. 2-quater, del d.l. 29/9/23 n. 132 (recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”) - inserito, in sede di conversione, dalla legge 27/11/23 n. 170, in vigore dal 29 novembre 2023, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 278 - ha modificato l’art. 1, c. 7, del d.l. n. 61/2023 ^[1] e, in particolare, differito (dal 20 novembre) al 10 dicembre 2023 il termine entro cui effettuare gli adempimenti e i versamenti dei citati contributi e premi sospesi.

^[1] **Art. 1, c. 7, del d.l. n. 61/2023**

I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il ~~20 novembre 2023~~ **10 dicembre 2023**. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il ~~20 novembre 2023~~ **10 dicembre 2023**.